

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3734/91 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1991

che modifica i limiti quantitativi fissati dai regolamenti (CEE) n. 4136/86, n. 2135/89 e n. 1925/90 relativi al regime d'importazione di taluni prodotti tessili originari rispettivamente dei paesi terzi, della Repubblica popolare cinese e dell'Unione Sovietica

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a seguito dell'unificazione della Germania intervenuta il 3 ottobre 1990, il regolamento (CEE) n. 4136/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (\*), il regolamento (CEE) n. 2135/89 del Consiglio, del 12 giugno 1989, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese (†) e il regolamento (CEE) n. 1925/90 del Consiglio, del 18 giugno 1990, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche (‡), sono applicabili all'intero territorio tedesco risultante dall'unificazione;

considerando che il 4 dicembre 1990 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con i paesi in questione gli adattamenti resi necessari per l'anno 1991, a seguito dell'unificazione precisata per quanto riguarda i quantitativi stabiliti nei suddetti regolamenti;

considerando che occorre modificare in conseguenza i suddetti regolamenti,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1991.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I limiti quantitativi relativi ai prodotti tessili originari di taluni paesi terzi, fissati nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 4136/86, sono modificati, per l'anno 1991, come indicato nell'allegato A del presente regolamento.

*Articolo 2*

I limiti quantitativi relativi ai prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese, fissati nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2135/89, sono modificati, per l'anno 1991, come indicato nell'allegato B del presente regolamento.

*Articolo 3*

I limiti quantitativi relativi ai prodotti tessili originari dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, fissati negli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 1925/90, sono modificati, per l'anno 1991, come indicato nell'allegato C del presente regolamento.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1º gennaio al 31 dicembre 1991.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H. VAN DEN BROEK

(\*) GU n. L. 387 del 31. 12. 1986, pag. 42. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1215/91 della Commissione (GU n. L. 116 del 9. 5. 1991, pag. 46).

(†) GU n. L. 212 del 22. 7. 1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3057/90 della Commissione (GU n. L. 294 del 25. 10. 1990, pag. 15).

(‡) GU n. L. 177 del 10. 7. 1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 581/91 della Commissione (GU n. L. 65 del 12. 3. 1991, pag. 25).